

# **TI\_GERICHTE 36.2000.136 vom 27. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2000.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.136)

FR: TI\_GERICHTE 36.2000.136 du 27 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 36.2000.136 del 27 ottobre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell'articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 10 franchi.

### **E. 2**

Non v'è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione." In materia LAINF l'Ordinanza federale si limita dunque a stabilire l'ammontare del contributo, tenendo conto dei criteri fissati esaustivamente dalla legge e meglio dell'esistenza o meno e della misura degli oneri familiari (cfr. in proposito Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 343), senza subordinare l'addebito del contributo ad altre condizioni. Il tenore di queste disposizioni conferma che il legislatore, rinviando al modello LAINF, ha inteso sostanzialmente assegnare al Consiglio federale unicamente la competenza di stabilire l'ammontare del contributo, cui ha aggiunto l'obbligo di fissare la ripartizione in funzione degli oneri familiari (cfr. Messaggio del Consiglio Federal del 6 novembre 1991 succitato). Non vi è inoltre alcun motivo per scostarsi, in ambito LAMal, dalla soluzione scelta in ambito LAINF e voluta espressamente dal legislatore nel messaggio, anche per il parallelismo esistente tra l'istituto regolato in ambito LAINF e quello in ambito LAMal, sostanzialmente identici. In effetti sia nell'uno che nell'altro ambito ci si riferisce alla necessità di degenza ospedaliera e all'opportunità in tal caso di far sopportare alla parte interessata una parte dei costi per il vitto. Visto il medesimo scopo perseguito dalla norma LAINF e da quella LAMal non è ravvisabile alcun motivo per trattare diversamente coloro che necessitano di una degenza e devono sopportare oneri familiari. 2.5 Dev'essere ancora ricordato che l'addebito di un contributo ospedaliero è giustificato dal fatto che l'assicurato, tramite l'ospedalizzazione, risparmia dei costi. In effetti, come rammenta Maurer, egli avrebbe dovuto far fronte al proprio mantenimento anche se non si fosse ammalato (Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 150) riservata comunque la graduazione dell'addebito agli oneri famigliari. Maurer precisa, in materia LAINF, che scopo della disposizione è la protezione della famiglia (cfr. Unfallversicherungsrecht, p. 343). Visto l' uguale spirito della normativa in materia LAMal e LAINF, lo stesso principio deve valere in materia di assicurazione malattia federale (cfr. consid. prec). Eugster (Krankenversicherungsrecht, p. 189 e 190 n. 354 nota a pié di pagina 854) dal canto suo precisa che l'art. 64 cpv. 5 LAMal vuole tener conto del carico finanziario della comunione matrimoniale e dei figli minorenni o in formazione sottolineando che " Familie kann in einem weiteren oder engeren Sinne verstanden werden (BGE 121 V 18; zu den

verschiedenen Bedeutungen s.a. Mahon in Kommentar BV, Art. 34 quinquies, Rz. 35 ff.). Art. 104 Abs. 2 lit. a KVV schränkt den Begriff der Familie nach Art. 64 Abs. 5 KVG auf die Familie mit gemeinsamem Haushalt ein. Mit der Belastung der Familie gemäss Art. 64 Abs.

## E. 5

KVG sind indes nicht bloss die in einer Familiengemeinschaft anfallenden Kosten für Unterkunft, Verpflegung und andere Lebenshaltungskosten gemeint. Art. 104 Abs. 2 lit. a KVV benachteiligt die Alleinstehenden, die das Kriterium des gemeinsamen Haushaltes zwar nicht erfüllen, aber familienrechtliche Unterhalts- oder Unterstützungspflichten zu tragen haben." In effetti in virtù delle disposizioni del diritto di famiglia, gli oneri familiari possono sussistere anche al di fuori della comunione domestica e meglio in caso di separazione o divorzio. Nel primo caso infatti vi sono legami di famiglia con moglie e figli e nel secondo con i figli nei cui confronti il coniuge rispettivamente ha obblighi di mantenimento (cfr. art. 276 CCS) Esentare dall'obbligo di contribuzione solo quegli assicurati che convivono con coniuge e figlio significherebbe pertanto creare una chiara disuguglianza di trattamento non fondata da motivi giustificati e privilegiare le famiglie ancora unite, che, di regola, devono sopportare meno spese delle famiglie divise, in quanto dispongono di una sola economia domestica. 2.6 Alla luce del testo di legge e della volontà del legislatore espressa nel messaggio che concorda con il tenore letterale, dello scopo perseguito dall'art. 64 cpv. 5 LAMal e, infine, del parere della dottrina sulla questione, questa Corte ritiene che la disposizione emanata dall'Esecutivo federale non rispetti i limiti posti nella delega legislativa. In effetti la legge autorizza il Consiglio federale unicamente a stabilire l'ammontare del contributo alle spese di degenza ripartito in funzione degli oneri familiari che non necessariamente vengono meno in caso di mancata convivenza tra i familiari, come rilevato. La graduazione di questi importi è imposta dal legislatore stesso. Non esiste invece indizio alcuno secondo cui il legislatore avrebbe delegato all'Esecutivo anche la facoltà di introdurre condizioni supplementari discriminanti a seconda della particolare circostanza fattuale o giuridica nella quale l'obbligato deve far fronte all'onere familiare (e quindi se esistente in costanza di comunione domestica o meno), al fine di esentare il versamento della partecipazione ai costi ospedalieri. Oltre a quella dell'onere familiare il legislatore non ha posto ulteriori condizioni o limiti, come invece ha fatto il CF imponendo la convivenza all'art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal. Ciò emerge in modo chiaro anche dall'esame della parallela normativa contenuta nella LAINF, secondo cui il Consiglio federale ha graduato il contributo in relazione all'assenza, alla presenza e alla misura degli oneri familiari, attenendosi alla delega legislativa (consid. 2.4). Visto quanto sopra, non potendo dipendere il pagamento del contributo alle spese di degenza, oltre che dall'esistenza di oneri familiari, anche dalla sussistenza di comunione domestica, la decisione della \_\_\_\_\_ risulta infondata l'art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal non rispettando la delega della legge. La Cassa non era pertanto autorizzata ad addebitare l'importo di fr. 2'160 a questo titolo. Secondo la sentenza di divorzio agli atti il ricorrente è infatti obbligato a versare contributi alimentari ai \_\_\_\_\_ figli. In quanto percepito a torto, l'importo dev'essere pertanto restituito al ricorrente, come chiesto nell'opposizione e nel ricorso dall'assicurato. Visto l'esito della procedura è giustificato assegnare al ricorrente fr. 1'500 a titolo di spese ripetibili.